



# COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: [segreteria@comune.arcole.vr.it](mailto:segreteria@comune.arcole.vr.it)

**COPIA**

R. D. n.33

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2021

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, presso **la sala civica "Mons. B.Socche" di Arcole**, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

<b>CERETTA ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>BOSEGGIA STEFANO</b>	<b>A</b>	
<b>TRENTIN BARBARA</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>GUAZZO VANESSA</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>
<b>GODI RICCARDO</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>NARDI LUCA</b>	<b>P</b>	<b>Contrario</b>
<b>LONGO MARIO GILBERTO</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>FERRARO ANNA</b>	<b>P</b>	<b>Contrario</b>
<b>TODESCO FERNANDO</b>	<b>A</b>		<b>BARANA MICHELA</b>	<b>P</b>	<b>Contrario</b>
<b>FAVENO VITTORINA</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>	<b>CRISTANI LAURA</b>	<b>P</b>	<b>Contrario</b>
<b>CARLI DAVIDE</b>	<b>P</b>	<b>Favorevole</b>			

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 2  
(F)avorevoli n. 7; (C)ontrari n. 4; (A)stenuti n. 0

Partecipa alla seduta Il Segretario comunale Dott. Spagnuolo Massimiliano.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CERETTA ALESSANDRO - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

### L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

**Oggetto:** Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2021.

Il Sindaco sottopone all'attenzione e alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto all'ordine del giorno concernente l'oggetto esponendo quanto riportato:<< Non ci sono variazioni rispetto agli anni precedenti. Ci sono domande?>>

Il Consigliere Cristani:<< C'è un refuso nella Proposta di delibera ai punti due e tre. Si cita ancora l'anno 2020 al posto dell'anno 2021.>>

Il Sindaco:<< All'inizio? "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" è questo?>>

Il Consigliere Cristani:<< Esatto, e anche alla pagina 5, dove si dice di determinare le seguenti aliquote e poi c'è la tabella e si parla anno 2020. Si dice "IMU Anno 2020" punto 2, poi punto 3 "di determinare le seguenti detrazioni, riduzioni e assimilazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria Anno 2020" credo che dovesse essere scritto 2021 invece che 2020.>>

Il Sindaco:<< Probabilmente la Segreteria che ha fatto il testo, quindi correggiamo ovviamente come da oggetto e quindi anno 2021 aliquota per il 2021 e poi le indicazioni. Ci sono altri interventi? Allora andiamo ad approvar la delibera con le correzioni proposte dalla Consigliera Cristani che vanno ad eliminare alcuni refusi. Metto ai voti>>

Il Sindaco mette ai voti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

**ATTESO** pertanto che con l'abolizione della "IUC" è stata di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATA** la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), che ha stabilito la proroga al 31 gennaio 2021 per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

**VISTO** il bilancio di previsione per gli anni 2021/2022/2023 in corso di approvazione;

**CONSIDERATO** che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

**VISTO** che ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

**PRESO ATTO** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

**VISTO** il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 03.06.2020 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22.07.2020, avente decorrenza a partire dal 2020;

**VISTA** la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot. 6259 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, in materia di "finzione giuridica" che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura

e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari;

**TENUTO CONTO** che la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

**1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze**, è pari allo 0,50 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. **La suddetta detrazione si applica agli alloggi** regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (**IACP**) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo ridurla fino all'azzeramento.

**3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

**4. L'aliquota di base per i terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**7. Per le abitazioni locatate a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2020;

**PRESO ATTO** dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

**DICHIARANDO**, con voti favorevoli n. 7 (Ceretta, Trentin, Godi, Longo, Faveno, Carli, Guazzo), contrari n. 4 (Nardi, Ferraro, Barana, Cristani), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

**DELIBERA**

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" Anno 2021:

TIPOLOGIA	ANNO 2021 <u>aliquota per mille</u>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9</b> (detrazione € 200,00)	<b>6,0</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b> (cat. <b>D/10</b> o di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993)	<b>1,0</b>
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b>	<b>2,0</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>10,2</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>10,2</b>
Abitazione concessa in <b>COMODATO</b> ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale;  <u>Per l'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre <b>Contratto di Comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.</b>, vale a dire:</u> che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo	<b>10,2</b>

in presenza di figli minori.	
<b>FABBRICATI CATEGORIA D</b> (inclusi D5)	<b>10,6</b>
<b>IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	<b>10,2</b>
<b>PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO</b> riduzione di imposta al 75 per cento.	<b>10,2</b>

3) DI DETERMINARE le seguenti **DETRAZIONI, RIDUZIONI e ASSIMILAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

- a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) **per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**.
- c) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati** si considera una **riduzione del 50%** sulla base imponibile, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si considerano i fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi;
- d) **per le unità immobiliari** – escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – **concesse in comodato d'uso gratuito** a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale si considera una **riduzione del 50%** sulla base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che vi sia il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i., vale a dire: che il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- e) viene considerata **adibita ad abitazione principale** rientrante, quindi, nell'esenzione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani (a partire dai 65 anni di età) o disabili (con riconoscimento della percentuale di invalidità del 67%)** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata e abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate;
- f) viene considerata **adibita ad abitazione principale** rientrante, quindi, nell'esenzione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti utilizzata e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate.
- 4) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- 5) DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. n. 7 (Ceretta, Trentin, Godi, Longo, Faveno, Carli, Guazzo), contrari n. 4 (Nardi, Ferraro, Barana, Cristani), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco ne proclama l'esito.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2021**

---

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Li, 10-12-2020

Il Responsabile del servizio  
f.to STRAPPARAVA RITA

---

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Li, 10-12-2020

Il Responsabile del servizio  
f.to STRAPPARAVA RITA



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to CERETTA ALESSANDRO

Il Il Segretario comunale  
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano

---

N.ro 101 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 03-02-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000.

*Arcole, li 03-02-2021*

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

*Arcole, li 03-02-2021*

Il Segretario Generale  
Dott. Spagnuolo Massimiliano

IL DELEGATO

---

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 14-02-2021.

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano